

Prot. N. 18

Milano 3 febbraio 2012

**Ai Gentili Iscritti  
Loro Sedi**

**Oggetto: D. L. n.1 del 24.01.2012 - Obbligo di confronto delle tariffe  
Rcauto**

Care Colleghe, cari Colleghi,

sarebbe inutile negare che il Decreto Legislativo in oggetto ha creato nelle due ultime settimane, in tutti noi, una forte apprensione, tale è la sua difficoltà di applicazione e persino, in alcuni aspetti, di comprensione.

Dal nostro canto, ci siamo mossi fin dal primo momento e ci stiamo tutt'ora muovendo, in tutti gli ambiti politici e istituzionali, allo scopo di ottenere una sostanziale modifica del testo prima della sua approvazione definitiva.

**Nel frattempo, siamo però lieti di annunciarVi che lo SNA, in collaborazione con SIA, storico partner del Sindacato in ambito informatico, ha predisposto un comparatore di tariffe, strumento di sicura utilità pratica, che ha la funzione di confrontare le tariffe Rcauto di tre diverse Imprese.**

La piattaforma – **già on line** – è stata realizzata al fine di consentire agli Agenti di adeguare il proprio comportamento ai disposti del citato:

Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. [...] Capo VI Servizi bancari e assicurativi [...]

Art. 34 Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

*1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.*

Aderente al B.I.P.A.R. e alla CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia

*2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.*

*3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000*

Il programma, molto semplice ed intuitivo, risponde alle richieste normative e per tutti gli Iscritti il servizio, **completamente gratuito**, rimarrà attivo fino al 25 marzo 2012, data massima per l'approvazione del Decreto. Al termine di tale periodo, sarà possibile aderire – in maniera del tutto facoltativa e nel caso in cui lo si ritenga utile – alla convenzione che SNA ha concordato con SIA, sottoscrivendo l'abbonamento che prevederà, ad un costo particolarmente vantaggioso, anche versioni ampliate del servizio e il confronto sulle garanzie ARD.

Potete accedere al programma attraverso l'area riservata del sito [www.snaservice.it](http://www.snaservice.it), utilizzando le credenziali di accesso già in vostro possesso.

Prosegue con immutata intensità l'opera di promozione delle nostre proposte emendative nei confronti del DL, sull'esito delle quali nutriamo un cauto ottimismo.

Certi che apprezzerete quanto realizzato dal Sindacato, sempre più vicino alle Vostre esigenze professionali, auguriamo a Voi e alle Vostre Strutture buon lavoro.

Cari saluti.

Il Presidente Nazionale  
**Claudio Demozzi**

